

Normativa corrente sui contrassegni speciali

CITTA' DI BITONTO
Provincia di Bari
POLIZIA MUNICIPALE



Sommario

Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (in GU 22 luglio 1978, n. 204)...	3
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici ..	3
Decreto del Presidente della Repubblica - 24 luglio 1996, n. 503.	12
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."	12
Decreto Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 8 giugno 1979, n. 1176	20
"Approvazione del contrassegno da rilasciare, dai comuni, agli aventi diritto in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica - 27 aprile 1978, n. 384."	20
Circolare Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 20 giugno 1979, n. 1270.....	21
"Circolazione e sosta dei veicoli degli invalidi."	21
Circolare Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 7 marzo 1980, n. 310.....	22
"Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi."	22
Circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Circolazione e Traffico - 13 giugno 1983, n. 1030	23
Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. D.P.R. n. 384/1978 - Art. 3, 4, 5 e 6.	23
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	27
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1).....	27
(Strutture e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide)	28
CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI PRIVATI E INDIVIDUALI.....	28
PARCHEGGI ACCESSIBILI E RISERVATI	30
Modulistica	31
Domanda per il rilascio del duplicato contrassegno INVALIDI	31
Domanda per assegnazione spazio sosta invalidi Personalizzato (DPR 495/92 art. 381)	32
Domanda di rinnovo Contrassegno INVALIDI	34
Domanda per il rilascio del contrassegno Invalidi	35

Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384

(in GU 22 luglio 1978, n. 204)

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto l'art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanità, del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici

Titolo I

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.

Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.

Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

Art. 2

Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

Titolo II

STRUTTURE ESTERNE CONNESSE AGLI EDIFICI

Art. 3

(Percorsi pedonali)

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

Caratteristiche

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt. 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm. 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

Normativa “Contrassegni invalidi”

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporci piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:

- a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;
- c) un corrimano posto ad altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quella della pavimentazione.

Art. 4

(Parcheggi)

Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.

In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

Art. 5

(Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati)

Nei centri abitati nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacità di

deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato.

La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.

Art. 6

(Contrassegno speciale)

Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.

Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

Titolo III

STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

Art. 7

(Accessi)

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

Art. 8

(Piattaforma di distribuzione)

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani in arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

Art. 9

(Scale)

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Normativa "Contrassegni invalidi"

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scale devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima cm 30

alzata massima " 16

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m.

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva. Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

Art. 10

(Rampe)

La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento.

Ogni 10 m di sviluppo lineare, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.

E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte, purchè rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

Art. 11

(Corridoi e passaggi)

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Art. 12

(Porte)

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m. 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

Normativa “Contrassegni invalidi”

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto e all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

Art. 13 (Pavimenti)

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli; essi pertanto o devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconessioni o fessurazioni.

Art. 14 (Locali igienici)

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.

Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire, a chi usa il wc, un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra.

La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.

Normativa "Contrassegni invalidi"

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dall'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimano, orizzontali e verticali, devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

Art. 15 (Ascensori)

In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m;
- avere l'arresto ai piani dotati di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stanziamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve aver il bottone più alto ad una altezza massima di m 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.

Art. 16 (Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione)

Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.

Titolo IV
EDILIZIA ABITATIVA E LUOGHI DI LAVORO
Art. 17

(Case di abitazione)

Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.

Agli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 18

(Edifici scolastici)

Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.

Titolo V
SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 19

(Tranvie, filovie, autobus, metropolitane)

Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita.

Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso dalla porta di uscita.

Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.

Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio.

Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.

Art. 20

(Treni, stazioni, ferrovie)

Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.

Normativa “Contrassegni invalidi”

Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.

In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.

Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 21

(Servizi di navigazione marittima nazionale)

Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini.

Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla manovra di essa.

Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore a 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale antidrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m. 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m. 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antidrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento.

Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.

Art. 22

(Servizi di navigazione interna)

Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.

Art. 23

(Aerostazioni)

Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.

Normativa “Contrassegni invalidi”

Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 24

(Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane)

In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).

Art. 25

(Impianti telefonici pubblici)

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedita capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.

Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a);

c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti, saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Art. 26

(Sale e luoghi per riunioni e spettacoli)

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedita capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzando sedie a rotelle.

Per le persone utilizzando sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento a frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m;

larghezza 1,10 m;

spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;

il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

Decreto del Presidente della Repubblica - 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1996, n. 227 - Supplemento Ordinario."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I

Scopi e campo di applicazione

Articolo 1

Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

2. Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 2 **Contrassegni.**

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "ACCESSIBILITA'" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.

Titolo II **Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano**

Articolo 3 **Aree edificabili.**

1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Articolo 4 **Spazi pedonali.**

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 5 **Marciaipiedi.**

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciaipiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marcia piede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciaipiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

Articolo 6 **Attraversamenti pedonali.**

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali

accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Articolo 7 **Scale e rampe.**

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

Articolo 8 **Servizi igienici pubblici.**

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Articolo 9 **Arredo urbano.**

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.

3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Articolo 10 **Parcheggi.**

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Articolo 11

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 12

Contrassegno speciale.

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Titolo III

Struttura edilizia in generale

Articolo 13

Le norme generali per gli edifici.

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.

5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.

6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.

Articolo 14

Modalità di misura.

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 15

Unità ambientali e loro componenti.

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 16

Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 17

Segnaletica.

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 18

Raccordi con la normativa antincendio.

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Titolo IV

Procedure

Articolo 19

Deroghe e soluzioni alternative.

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Articolo 20

Elaborati tecnici.

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Articolo 21

Verifiche.

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha

progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Articolo 22

Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art.13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.

Titolo V

Edilizia scolastica

Articolo 23

Edifici scolastici.

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.

3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Titolo VI

Servizi speciali di pubblica utilità

Articolo 24

Tramvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.

3. All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.

4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.

5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.

6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

Articolo 25

Treni, stazioni, ferrovie.

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di

deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)

2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.

3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.

4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".

5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.

6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in sede promiscua".

Articolo 26

Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.

2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di essa.

4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di

emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 27

Servizi di navigazione interna.

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 28

Aerostazioni.

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.

2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.

3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Articolo 29

Servizi per viaggiatori.

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

Articolo 30

Modalità e criteri di attuazione

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Articolo 31

Impianti telefonici pubblici.

1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio

ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);

c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Articolo 32.

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il seguente: "ART. 1 - SONO SOGGETTE ALLA PRESENTE LEGGE A CAUSA DEL LORO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO: (2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente: "Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".

(3) - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il seguente:

"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.

E' vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCALFARO

Decreto Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 8 giugno 1979, n. 1176

"Approvazione del contrassegno da rilasciare, dai comuni, agli aventi diritto in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica - 27 aprile 1978, n. 384."

"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1979, n. 163."

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della predetta legge n. 118;

Considerato che l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 prevede che ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta venga rilasciato dai comuni uno speciale contrassegno da apporre sui veicoli da essi utilizzati;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del prototipo di contrassegno in parola nei termini e con le modalità stabilite dal citato art. 6 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 384;

Decreta:

Articolo 1.

E' approvato il prototipo di contrassegno che dovrà essere rilasciato agli aventi diritto in applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, citato nelle premesse.

Articolo 2.

Il contrassegno deve avere la forma, le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui al modello allegato al presente decreto ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Articolo 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Circolare Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 20 giugno 1979, n. 1270

"Circolazione e sosta dei veicoli degli invalidi."

Il D.P.R. n. 384 del 27 maggio 1978 ha fissato le norme di attuazione della legge 118 (art. 27) del 30 marzo 1971, concernente:

"l'abbattimento delle barriere architettoniche" cioè l'eliminazione e l'attuazione degli impedimenti strutturali che ostacolano il movimento dei mutilati, degli invalidi o degli handicappati in genere.

Si fa riferimento, in particolare, al titolo II, art. 3 - 4 - 5 - 6 del suddetto D.P.R. che trattano dei percorsi pedonali, dei parcheggi, della sosta, della circolazione e dello speciale contrassegno da apporre sugli automezzi degli invalidi.

Tutto ciò premesso, si comunica che il segnale stradale verticale da adottare, previa regolare ordinanza del sindaco, per contrassegnare le unità di parcheggio, (stalli, box-area, posto-macchina ecc.), eventualmente deliberate a favore di invalidi nei luoghi ove tali esigenze si pongono in essere.

Tale segnale si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata, sosta e parcheggio" di prossima adozione da parte del nuovo codice stradale e ne adotta tipo, dimensione e simboli.

In casi particolarissimi (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posti di lavoro), nella parte inferiore del cartello, tra la cornice e i due simboli quadrati piccoli, potrà essere riportato il numero di targa dell'auto del minorato il cui posto macchina si desidera sia strettamente riservato, ed al quale sia rilasciato dal Comune, ai sensi dell'art. 6 soprariportato, lo speciale contrassegno.

Il segnale ha il seguente significato:

divieto di sosta per tutti, deroga per gli invalidi detentori di una autorizzazione speciale, il cui autoveicolo sia munito del contrassegno regolarmente rilasciato dal Sindaco.

Sulla pavimentazione le strisce di delimitazione saranno di colore giallo. Di questo stesso colore dovranno essere le eventuali riproduzioni del simbolo internazionale e del numero di targa dell'autoveicolo autorizzato "ad personam" alla sosta.

Come regola generale non sarebbe opportuno prevedere spazi riservati agli automezzi di invalidi laddove già esiste un divieto di sosta perché trattasi generalmente di luoghi pericolosi. Se appare opportuno, in linea generale, accordare facilitazioni di sosta agli autoveicoli condotti, od a servizio di

Normativa "Contrassegni invalidi"

invalidi, non è comunque mai possibile tollerare la sosta in corrispondenza di:

- corsie riservate;
- zone di preselezione;
- attraversamenti pedonali zebrati;
- spazi di fermata autobus;

perché le facilitazioni accordate agli invalidi non devono compromettere la sicurezza stradale. Nei confronti, poi, di soste abusive di non aventi diritto, entro posti macchina riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, gli organi di vigilanza potranno direttamente rimuovere i veicoli illegittimamente parcheggiati configurandosi l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.

Il segnale verticale illustrato a fianco, stabilito dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n.1270 del 20/6/1979, si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata, sosta e parcheggio" previsti anche dal Nuovo Codice della Strada, in avanzata fase di definizione, e ne adotta tipo, dimensione e simboli.

Allo stato attuale il segnale in questione ha, comunque, la sua piena validità in quanto trattasi di un "segnale composto" nel quale sono presenti esclusivamente simboli e colori in vigore sulla base di precisi provvedimenti di legge.

Infatti il divieto di sosta e il quadrato con la indicazione del parcheggio fanno parte dei segnali prescritti dal D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420; il simbolo della persona invalida, su fondo color arancione, è lo stesso per forma e colore di quello del "contrassegno speciale", da apporre sui veicoli al servizio degli handicappati, approvato con apposito Decreto Ministeriale dell'8 giugno 1979, n.1176.

Circolare Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 7 marzo 1980, n. 310

"Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi."

In relazione al dettato degli artt. 3 e 38 della Costituzione italiana, che sanciscono la sostanziale uguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni personali o sociali, il D.P.R. 2 aprile 1978, n. 384 ha regolamentato i contenuti dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'abbattimento delle "barriere architettoniche", cioè la eliminazione e l'attenuazione degli impedimenti strutturali che ostacolano il movimento delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare, il titolo 2°, artt. 3, 4, 5, 6 del suddetto D.P.R. n. 384, tratta dei percorsi pedonali, dei parcheggi, della sosta, della circolazione e dello speciale contrassegno da apporre sui veicoli degli invalidi per poter usufruire di particolari facilitazioni.

In merito, è opportuno evidenziare che, in linea generale, le amministrazioni comunali sono tenute a privilegiare nei centri abitati il trasporto pubblico ed a vincolare conseguentemente l'uso dei veicoli privati. Tuttavia, perché i veicoli di trasporto collettivo si rivelano di fatto, per le persone con problemi motori, ed impossibilitati ad usarli, dei sostanziali impedimenti alla mobilità nelle aree urbane, oppure nei luoghi dove si svolgono più intense le attività sociali, culturali e di svago, oltre che lavorative, le Amministrazioni stesse sono tenute a predisporre ogni possibile provvedimento ed accorgimento al fine di consentire e facilitare l'uso dei veicoli privati ai detentori dello speciale contrassegno, di cui all'art.6 del citato decreto, anche sulla base di quanto contenuto nel 4° comma dell'art. 4 del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959.

In tali casi, i veicoli privati costituiscono il fondamentale ausilio per la mobilità nell'ambito dello spazio urbano delle suddette categorie svantaggiate e ne favoriscono l'integrazione e il reinserimento nella vita sociale.

L'art. 6 del citato D.P.R. riguarda specificamente lo speciale contrassegno che deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo dell'invalido. Detto contrassegno è quello approvato con decreto interministeriale n.1176 dell'8 giugno 1979 e riprodotto in allegato.

Esso deve essere rilasciato, a seguito di documentata istanza, dalle amministrazioni comunali alla persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Con riferimento all'art. 5 del predetto Regolamento n. 384 (sosta e circolazione dei veicoli che trasportano gli invalidi), si precisa che il segnale verticale da adottare, previa regolare ordinanza del Sindaco, per contrassegnare le unità di parcheggio o i posti-macchina predisposti a favore degli invalidi nei luoghi ove tali esigenze si pongono in essere, è quello riportato in allegato.

Il cartello in questione si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata, sosta e parcheggio" di prossima adozione da parte del nuovo codice stradale, e ne adotta tipo, dimensioni e simboli.

In casi particolari e del tutto limitati (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posti di lavoro) nella parte inferiore del cartello, tra la cornice e i due simboli quadrati piccoli, può essere riportato il numero di targa del veicolo dell'invalido di cui sia stato personalmente riservato il posto di parcheggio, ed al quale sia stato rilasciato dal Comune lo speciale contrassegno.

Detto segnale stradale verticale ha il seguente significato:

"divieto di sosta per tutti i veicoli, con deroga per quelli a servizio di invalidi, purché muniti dello apposito contrassegno".

Sulla pavimentazione, le strisce di delimitazione saranno di colore giallo. Dello stesso colore sarà la eventuale riproduzione del simbolo riportato nel contrassegno, opportunamente ingrandito.

Nel caso di soste abusive di noti aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi, e regolarmente segnalati, gli Organi di vigilanza possono direttamente rimuovere i veicoli illegalmente parcheggiati, configurandosi l'ipotesi di intralcio e del pericolo.

E' altresì vietato avvalersi delle suddette facilitazioni con cui un veicolo, anche se munito dello speciale contrassegno, che non sia condotto e non sia al servizio, diretto dell'invalido titolare dello speciale permesso.

Le autorità di vigilanza sono invitate a riconoscere agli invalidi di altre nazionalità le stesse facilitazioni che sono concesse agli invalidi italiani, purché il loro veicolo sia munito dell'apposito contrassegno, con simbolo internazionale, rilasciato nel Paese di origine. Gli uffici tecnici comunali del traffico e gli altri Enti interessati sono invitati a provvedere con urgenza alla individuazione dei suddetti posti riservati, curandone con priorità la segnalazione verticale ed orizzontale in base alla normativa indicata nella presente circolare, in corrispondenza di uffici pubblici e/o aperti al pubblico, nonché dei parcheggi pubblici con custodia.

Le presenti direttive sono emanate nel quadro della propaganda per la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art.139 del vigente C.d.S.

Si coglie l'occasione per riprodurre alcuni schemi esemplificativi che si ritiene possano orientare e facilitare il compito degli uffici ed enti che dovranno studiare soluzioni atte a dare applicazione alle disposizioni di legge suddette.

Circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Circolazione e Traffico - 13 giugno 1983, n. 1030

Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. D.P.R. n. 384/1978 - Art. 3, 4, 5 e 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle "barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di "facilitare la vita di relazione" alle persone con problemi di movimento.

In particolare gli articoli 5 e 6 del citato D.P.R. n. 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per consentire e facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di

persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" detentrici dello "speciale contrassegno", approvato con Decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, valido su tutto il territorio nazionale.

Detto art. 5 consente agli aventi diritto di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, anche "nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente o generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta". Unica eccezione, esplicita dal 2° comma dell'art. 5 stesso, è quella che vieta la circolazione e la sosta "sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo".

L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedito capacità motorie, detentrici dello "speciale contrassegno".

Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono attualmente di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione.

Le succitate facilitazioni per la circolazione e la sosta, risultano perciò assolutamente conseguenti al principio Costituzionale, sancito dall'art. 3, della uguaglianza tra tutti i cittadini.

Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone, siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse.

Pertanto, per quanto attiene all'interpretazione da dare alle norme previste del citato art. 5 del D.P.R. n. 384/78, per la circolazione e la sosta, questo Ministero, considerate le notevoli difficoltà che si riscontrano generalmente nello spostarsi e nel parcheggiare nell'ambito dei centri urbani, ritiene comunque opportuno che, per i veicoli al servizio di persone invalide, vengano accordate tutte le possibili facilitazioni, purché detti veicoli non costituiscano, nei vari specifici casi, grave intralcio al traffico o effettive situazioni di pericolosità (ad es. in zona di preselezione, in spazi di fermata autobus, in corsie riservate ai mezzi di trasporto collettivo).

Con la precedente circolare n. 310 del 7 marzo 1980, sono già stati forniti orientamenti e grafici esemplificativi, riguardo ad alcune problematiche ricorrenti che attengono l'argomento in questione, finalizzati a rendere omogenei i comportamenti e le interpretazioni da parte delle Amministrazioni Comunali, alle quali spetta l'effettiva applicazione delle prescrizioni di legge. A vari anni dalla emanazione del citato D.P.R. n. 384/78, tenendo anche conto dei quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi e direttive per effettuare sull'argomento, che riveste rilevante interesse sociale, una adeguata opera di informazione in particolare modo nei confronti degli utenti della strada e degli organi di vigilanza responsabili della osservanza di quanto prescritto.

A tal fine va tenuto presente quanto segue:

1 - Zone interdette al traffico normale. (*)

Nei centri urbani vengono usate da parte delle Amministrazioni Comunali disposizioni che, di norma, operano una "disciplina limitativa del traffico" per alcune vie o piazze e che consentono pertanto l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per l'espletamento di particolari servizi pubblici o di pubblica utilità (mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto di servizio di Amministrazioni Pubbliche o del Corpo Diplomatico, mezzi per il trasporto di turisti, per operazioni di carico e scarico, taxi, ecc.). Di conseguenza, nei luoghi in cui è limitata la circolazione e la sosta, ancorché consentita ad una sola delle categorie sopracitate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del citato "contrassegno speciale".

Unica eccezione alle facilitazioni succitate, esplicita nell'art. 5, 2° comma, riguarda i soli "percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo".

Qualora i "percorsi preferenziali" e/o le corsie preferenziali vengano riservate oltre che ai "mezzi di trasporto pubblico collettivo" anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, uffici residenze che risultino dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello "speciale contrassegno"; infatti, in caso contrario esse

verrebbero a trovarsi materialmente impedito nello svolgimento di azioni riguardanti la loro vita di relazione o lavorativa.

Va precisato, tra l'altro, che il numero medio di tali auto in circolazione, è comunque irrilevante nei confronti delle altre categorie di veicoli generalmente autorizzati.

Inoltre occorre considerare che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati ad attrezzature e servizi quali ad es. zone verdi e parchi, aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero dove si svolgono manifestazioni o spettacoli, per motivi di pubblica utilità viene consentito, di norma, l'accesso e la sosta a mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigilanza, commercio ambulante, ecc.). In tali casi devono intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, anche i veicoli al servizio di persone invalide, detentrici del "contrassegno speciale", le quali altrimenti non potrebbero usufruire di essenziali strutture urbane, permanenti o temporanee, che interessano tutti i cittadini.

2 - Isole Pedonali. (*)

E' utile precisare che le cosiddette "isole pedonali", istituite frequentemente nei centri storici, che tendono per motivi di traffico crescente ad interessare aree sempre più ampie, nella realtà si configurano, quasi sempre, come zone con "disciplina limitata di traffico" e non come aree pedonali fisicamente protette.

Tali casi pertanto devono essere ricondotti a quanto precisato nel precedente punto 1.

Allo stato attuale non esiste alcuna legge o regolamento che fornisca una definizione precisa di "isola pedonale", tale dizione assume quindi valore e significato solamente in relazione a particolari situazioni di fatto. Per "isola pedonale" deve pertanto intendersi esclusivamente una porzione di territorio effettivamente interdetto al traffico di qualsiasi tipo di veicolo e nella quale, di conseguenza, da parte del pedone si possa escludere in modo certo ogni contatto con veicoli di qualsiasi categoria.

Solo in tali casi è esclusa la circolazione anche ai veicoli al servizio di persone invalide.

3. - Marciapiedi e Passi Carrabili.

L'art. 3 del D.P.R. n. 384/78 riguarda specificamente le caratteristiche tecniche alle quali attenersi in sede di costruzione e/o adeguamento dei "percorsi pedonali". Pertanto esse si riferiscono anche ai marciapiedi che, di norma, sono i percorsi pedonali più frequentemente utilizzati nell'ambito dei centri urbani.

Poiché quasi sempre essi non rispondono agli standards di legge, alcune Amministrazioni Comunali stanno gradualmente provvedendo, ove possibile, ad adeguare i marciapiedi, in occasione di lavori di manutenzione o di nuove sistemazioni.

Gli adeguamenti da realizzare con priorità sono quelli riguardante la eliminazione dei "risalti" mediante la creazione di piccole rampe di raccordo con la carreggiata stradale in corrispondenza degli "attraversamenti pedonali zebraati" ovvero ove esistano "passi carrabili".

Tutto ciò al fine di perseguire, nei tempi medi, l'obiettivo di rendere qualsiasi percorso pedonale percorribile senza eccessive difficoltà da parte di tutti i cittadini, compresi gli anziani, i bambini o chi è costretto ad usare la sedia a ruote. E' importante al proposito far presente che ove si creano le rampe di raccordo esse devono avere una pendenza massima del 15%, così come risulta anche dai grafici allegati. Tale valore massimo va rispettato rigorosamente per evitare gravi inconvenienti quale ad es. il ribaltamento della sedia a ruote.

Pertanto, allo scopo di perseguire soluzioni corrette ed omogenee nel rispetto dei parametri di legge, può risultare di notevole utilità che le Amministrazioni interessate facciano predisporre alcuni elementi "prefabbricati" che costituiscono la rampetta, usando il materiale più idoneo affinché risultino ben visibili, antisdrucciolevoli e con l'adeguata pendenza.

Inoltre va precisato che il divieto di sosta in corrispondenza di "passi carrabili" (art. 115, 5° comma, lett. b del Codice Stradale), è subordinato a due condizioni: che l'apertura del passo carrabile sia legittima e che data apertura sia manifestata per le stesse particolari caratteristiche del luogo atte a rendere apparenti le sue funzioni.

Non è all'uopo sufficiente la sola interruzione del marciapiede, potendo questa essere stata operata in corrispondenza di un luogo che era stato destinato all'accesso di veicoli, ma in atto non lo è più, oppure potendo il luogo essere usato per l'accesso di veicoli soltanto eccezionalmente.

4. - Parcheggi Riservati.

a) Risulta a questo Ministero che un notevole numero di Comuni, di medie e grandi dimensioni, ha provveduto alla individuazione di parcheggi riservati ai detentori del contrassegno, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 384/78 e della circolare Ministeriale LL.PP. n. 310 del 7 marzo 1980.

Molto frequentemente, tuttavia, le caratteristiche dimensionali e ubicazionali di tali parcheggi non rispettano le norme di legge e/o quelle graficizzate nella già citata circolare Ministeriale n. 310/1980. Mentre invece è importante, per la funzionalità di un parcheggio riservato con disposizione a "spina di pesce", che venga rispettata la larghezza minima utile di m. 3,00 (D.P.R. n. 384, art 4, 8° comma) al fine di permettere la completa apertura della portiera e lo spazio sufficiente per consentire alla persona invalida la possibilità di manovra con la sedia a ruote, in entrata o in uscita dalla autovettura (vedi grafici).

Nel caso invece che non possano essere previsti parcheggi a "spina di pesce" che, secondo il citato decreto sono quelli da adottarsi di norma, e sia perciò necessario prevedere parcheggi riservati con andamento parallelo al marciapiede, poiché l'operazione di manovra risulta comunque meno agevole rispetto a quella relativa alla ipotesi precedente, è necessario predisporre una **dimensione longitudinale minima di m. 6,00**, così come indicato anche negli allegati schemi grafici.

b) Inoltre al proposito del numero di posti da riservare nell'ambito dei parcheggi con custodia, l'art. 5 del D.P.R. n. 384 prescrive che ci siano "almeno due posti ogni cento disponibili".

E' evidente che tale "standard" minimo debba intendersi equivalente ad un posto ogni cinquanta disponibili o frazione di cinquanta, con un minimo assoluto di uno. Infatti se così non fosse, poiché nella realtà i posteggi con oltre cento posti non sono frequenti, verrebbe di fatto ad essere vanificato il contenuto della prescrizione di legge, potendosi individuare nei centri urbani, solo pochissimi posti riservati.

c) La notevole richiesta di aree per la sosta, in modo particolare nei centri urbani di media e grande dimensione, fa riscontrare il frequente e grave abuso da parte di non aventi diritto, che occupano i posti riservati magari in modo parziale.

Tali situazioni provocano gravi disagi e notevole affaticamento fisico da parte di chi ha problemi di movimento e rendono nulli, di fatto, i contenuti e le finalità specifiche della legge.

Pertanto, allo scopo di contenere questo tipo di inconvenienti, è essenziale che gli Uffici tecnici comunali e gli altri Enti interessati provvedano a predisporre, per i parcheggi riservati, la relativa segnaletica orizzontale e verticale in modo che risulti permanente e sia ben visibile, anche nelle ore non diurne, utilizzando materiali idonei che non necessitino di manutenzione periodica.

E' consigliabile perciò che vengano usati per la individuazione orizzontale (strisce gialle, simbolo internazionale, ecc.) laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti ed antisdrucchiolevoli.

In tal caso a fronte di una maggiore spese di installazione vengono ad annullarsi quelle di manutenzione e si dispone, nel tempo, di una segnaletica sempre efficace.

Talvolta, ove opportuno, possono essere anche utilizzati "dissuasori fisici" (quali paletti o tubolari rimovibili, fioriere, ecc.) in modo da far rispettare materialmente le dimensioni minime del parcheggio, in larghezza o lunghezza, prescritte dalla norma, facilitando al contempo la manovra.

Nei parcheggi con custodia (ACI, ecc.) può efficacemente essere previsto anche un "dissuasore" in entrata al posto riservato (paletti e catenelle). Tutto ciò al fine di garantire davvero che tali posti riservati per legge vengano utilizzati da chi detiene il "contrassegno speciale" il cui titolare quasi sempre, necessita di maggiore spazio libero per entrare o uscire dalla vettura e perché, di norma, in corrispondenza viene predisposta la rampetta di raccordo col marciapiede.

Nelle zone urbane ad alta densità di traffico, le Amministrazioni Comunali possono individuare anche parcheggi riservati "personalizzati" (vedi Circolare Ministeriale LL.PP. n.1270 del 28 giugno 1979) dietro specifica e motivata richiesta da parte di cittadini in possesso del "contrassegno speciale" ed abilitati alla guida.

Normativa "Contrassegni invalidi"

Tali facilitazioni per la sosta, in corrispondenza della abitazione e/o del posto di lavoro della persona con limitate o impedito capacità motorie risultano determinanti nei confronti delle sue reali attività di relazione o lavorative.

5. - Contrassegno Speciale.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del più volte citato contrassegno, esso deve avere dimensioni e colore (arancio) prescritti dal decreto Ministeriale LL.PP. n. 1176 dell'8 giugno 1979.

Tali caratteristiche sono determinanti per un immediato riconoscimento, specie da parte degli agenti addetti alla vigilanza, al fine di poter usufruire delle previste facilitazioni.

Si è riscontrato frequentemente che con il passare del tempo la colorazione arancio tende a scolorire fino ad annullarsi, rendendo più complesse e più lente le operazioni di riconoscimento.

Sembra pertanto opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedano a far predisporre detti contrassegni su materiale adatto e di colorazione indelebile. Inoltre, poiché il contrassegno in questione è valido in tutto il territorio nazionale, ameno di eventuali prescrizioni a livello locale che devono comunque essere motivate e rese esplicite mediante apposita ordinanza sindacale, risulta di notevole utilità riportare a stampa, sul retro del contrassegno stesso, il testo integrale dell'art. 5 del D.P.R. 384/78.

Tutto ciò allo scopo di poter sempre agevolmente disporre della norma di legge che consente le facilitazioni per la circolazione e la sosta.

Va tenuto presente ancora, che la validità di detto documento personale è a tempo indeterminato; tuttavia può risultare utile che i Comuni censiscano dopo un certo periodo (es.5 anni) coloro che risultino in possesso del "contrassegno speciale", verificando la corrispondenza tra il numero delle persone ancora interessate ed il numero dei documenti rilasciati, curando l'eventuale annullamento di quelli non più utilizzabili.

Questo al fine di poter sempre conoscere con una certa esattezza il numero reale dei veicoli autorizzati.

Tutto quanto sopraillustrato può costituire una valida base per predisporre o aggiornare le ordinanze sindacali aventi per oggetto la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide.

Infine per migliorare, in tempi medi, l'attuale insoddisfacente situazione, sembra più che mai opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedano ad attuare periodiche campagne informative sull'argomento in questione, rivolte alla cittadinanza ed agli Organi di Vigilanza.

Congiuntamente è necessaria una costante e rigorosa repressione degli abusi anche mediante la rimozione dei veicoli parcheggiati illegalmente nei posti riservati.

II Ministro

Franco Nicolazzi

(*) Vedi D.M. LL.PP. 26-6-1989.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1).

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303, Supplemento Ordinario

Testo tratto dal sito della [Banca Dati cnr fi - Istituto per la documentazione giuridica](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

Autore: Maresciallo Maggiore CESARI Angelo

27

Emana il seguente regolamento:

Art. 381 (Art. 188 Cod. str.)

(Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanità.

CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI PRIVATI E INDIVIDUALI

La circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, già normate dal Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 118/71 e da diverse disposizioni ministeriali del Ministero dei Lavori Pubblici, sono state nuovamente regolamentate da più recenti disposizioni (DPR 384/78):

- il nuovo codice della strada (DLgs 285/92 art 188)

Normativa "Contrassegni invalidi"

- il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/92 art 381)
- il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (DPR 503/96 artt. 10- 12).

L'attuale normativa, che non modifica sostanzialmente le disposizioni precedenti, prevede, per le persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e non vedenti, particolari facilitazione per la circolazione e la sosta.

Chi ne ha diritto:

I cittadini con difficoltà di deambulazione oppure non vedenti possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta.

Il contrassegno ha un formato di cm 10 x12, con scritte nere su fondo arancione, con il simbolo dell'accessibilità (l'omino stilizzato in carrozzina), sul quale devono essere riportati: il numero della concessione (numero progressivo attribuito dal Comune), il nome, l'indirizzo ed il Comune di residenza della persona disabile (DPR 495/92 art. 381 e DM 1176/79). La forma del contrassegno sarà prossimamente modificata per adeguarlo a quanto disposto dalla normativa europea. Per ottenere il contrassegno è necessario fare richiesta, all'ufficio competente del comune di residenza. (DPR 495/92 art. 381 comma 3).

La validità del contrassegno:

La validità del contrassegno non è determinata a priori, ma dipende dalle condizioni della persona richiedente accertate dalla commissione medica.

Pertanto, se la persona interessata risulta affetta da una patologia stabilizzata o che non comporta possibilità di miglioramento, il contrassegno è rilasciato con validità di cinque anni. (DPR 495/92 art. 381 comma 3).

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (DPR 495/92 art. 381 comma 3). Se la persona interessata si trova in una situazione di temporanea grave difficoltà di deambulazione, ad esempio in conseguenza di un incidente può richiedere il contrassegno di libera circolazione e sosta, ma la validità dello stesso è determinata dalla commissione medica rispetto alla previsione di recupero delle funzioni motorie della persona sottoposta a visita (DPR 495/92 art. 381 comma 4). In caso di permesso rilasciato per invalidità temporanea, se alla scadenza l'interessato ha ancora gravi difficoltà di deambulazione, si deve presentare una domanda per il rinnovo e sottoporsi nuovamente alla visita medico - legale, non è sufficiente il certificato del medico curante. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art. 381 comma 2).

Il contrassegno può essere rilasciato anche su richiesta di persone che si trovino in temporanea difficoltà di deambulazione, in questo caso il permesso ha una durata inferiore ai cinque anni, determinata dal decorso della patologia.

Cosa consente il contrassegno:

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e consente (DPR 503/96 art.11)

- il libero transito
- nelle zone a traffico limitato
- nelle aree pedonali
- nelle aree verdi
- nelle corsie e nelle vie preferenziali
- e la sosta gratuita
- negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite.

Il contrassegno di libera circolazione e sosta può essere utilizzato, per circolare nelle zone a traffico limitato o per parcheggiare negli spazi riservati, solo quando l'auto è al servizio del disabile intestatario del contrassegno (ad esempio la persona è sull'auto).

È vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato, pertanto non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio specifico della persona disabile.

Qualora sia rilevato l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione per la contravvenzione effettuata, è previsto l'immediato ritiro del contrassegno.

Riferimenti legislativi:

- Decreto del Presidente della Repubblica 384/78
- Decreto Legislativo 285/92
- Decreto del Presidente della Repubblica 495/92
- Decreto del presidente della Repubblica 503/96
- Decreto Ministeriale 1176/79

PARCHEGGI ACCESSIBILI E RISERVATI

Nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto, riservati a persone disabili, nella misura di almeno uno ogni frazione di 50, opportunamente segnalati ed ubicati nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura a cui è riservata l'area di parcheggio (DM 236/89 p. 8.2.3.). La sosta in tali parcheggi è consentita solo ai veicoli al servizio delle persone disabili, che abbiano già ottenuto il contrassegno di libera circolazione e sosta.

È vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato, pertanto non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio specifico della persona disabile.

I parcheggi riservati a persone disabili devono avere caratteristiche tali da garantire la facilità di trasferimento dall'auto alla carrozzina e viceversa.

Specifiche norme tecniche la larghezza minima sia non inferiore a 3,20 metri, a "spina di pesce". Nel caso in cui non possibile tale disposizione, è perciò necessario prevedere parcheggi riservati con andamento parallelo al marciapiede. Poiché l'operazione di manovra risulta comunque meno agevole rispetto a quella relativa all'ipotesi precedente, è necessario predisporre una dimensione longitudinale minima di 6 metri (DM 236/89 p. 8.2.3. e CM 1030/83 p. 4).

I parcheggi riservati personalizzati:

Le persone che possiedono già il permesso di libera circolazione e sosta possono richiedere un parcheggio riservato "personalizzato" all'Ufficio competente del Comune di residenza (DPR 495/92 art 381 comma 5).

Il parcheggio riservato e personalizzato può essere richiesto nei pressi della propria abitazione e/o del luogo di lavoro, anche da o per coloro che non sono personalmente abilitati alla guida.

Non è possibile, però, presentare una domanda perché siano individuati parcheggi riservati all'interno di cortili siano essi di proprietà privata o di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.). Il parcheggio nei pressi del luogo di lavoro per coloro che sono residenti in un Comune diverso da quello in cui esercitano l'attività lavorativa, deve essere richiesto al Comune in cui ci si reca per svolgere tale attività. Ad esempio coloro che sono residenti a Collegno ma lavorano a Torino, devono rivolgere la richiesta di parcheggio personalizzato al Comune di Torino che ha la competenza per provvedere ad individuare l'area di parcheggio.

In questo caso sul cartello stradale che indica lo spazio riservato viene riportato il numero del contrassegno rilasciato dal Comune di residenza. Le condizioni alla concessione del parcheggio sono:

- possesso del contrassegno di libera circolazione e sosta
- non avere a propria disposizione un garage o un posto auto nei pressi del luogo dove viene richiesto il parcheggio.

Riferimenti legislativi:

- Decreto Ministeriale 236/89
- Circolare Ministeriale 1030/83

Modulistica

Domanda per il rilascio del duplicato contrassegno INVALIDI

**Al Comando Polizia Municipale
Bitonto (BA)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ a _____ residente

in _____ tel. _____

CHIEDE

il rilascio del **duplicato** del contrassegno invalidi n. _____ del **Comune di Bitonto** ai
sensi dell'art.381 Reg. d'esec. C.d.S. D.P.R. 495/92;

DICHIARA

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

A) -di aver smarrito l'originale del contrassegno invalidi _____

B) -di aver subito il furto del contrassegno invalidi _____

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Bitonto, _____

FIRMA _____

Domanda per assegnazione spazio sosta invalidi Personalizzato (DPR 495/92 art. 381)

Al Signor SINDACO del
COMUNE di BITONTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ Via _____

C H I E D E

ai sensi dell'art.381, 5° comma, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, l'assegnazione di uno spazio - sosta "**personalizzato**" invalidi, ubicato nei pressi
[] della propria abitazione in Via/Piazza _____.

[] del proprio luogo di lavoro in Via/Piazza _____.

a tal fine **DICHIARA**

(ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche; Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche; D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)

- di essere in possesso del contrassegno invalidi n....., rilasciato dal Comune di Bitonto;
- di essere in possesso della patente di guida B speciale;
- di essere proprietario dell'auto adattata targata
- di svolgere la propria attività lavorativa in via _____ (solo nel caso in cui lo spazio-sosta invalidi sia richiesto presso la sede di lavoro)
- di non disporre di un garage o posto auto privati nei pressi del luogo ove viene richiesto lo spazio di sosta.
- **di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;**
- **e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.**

Bitonto, _____

IL DICHIARANTE

Firma leggibile

Spazio riservato all'Amministrazione Comunale

- () Annotazione estremi documento di identità
- () Presentata copia del documento di identità

Io sottoscritto _____ nato il _____

A _____ residente in via/piazza _____

D I C H I A R O

• di essere curatore/tutore di (nome) _____ nato in
_____ il _____ .

• di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

• e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Bitonto, _____

IL DICHIARANTE

Firma leggibile

Domanda di rinnovo Contrassegno INVALIDI

Al Comando della Polizia Municipale
Bitonto (BA)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ a _____ residente in

_____ alla via _____ tel. _____

avendo effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed essendo a conoscenza:

- 1) che l'uso dell'autorizzazione è personale ai sensi dell'art.188 C.d.S.;
- 2) che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;
- 3) che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza, ecc.)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 381 Regolamento di Esecuzione, C.d.S. D.P.R. n. 495 del 16.12.92, il rilascio dell'autorizzazione in deroga prevista riguardo alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di invalidi.

Allega a questo scopo **certificazione del medico curante**;

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Bitonto, _____

FIRMA _____

Domanda per il rilascio del contrassegno Invalidi

**Al Comando della Polizia Municipale
Bitonto (BA)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ a _____ residente in

_____ alla via _____ tel. _____

avendo effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed essendo a conoscenza:

- 1) che l'uso dell'autorizzazione è personale ai sensi dell'art.188 C.d.S.;
- 2) che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;
- 3) che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza, ecc.)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 381 Regolamento di Esecuzione, C.d.S. D.P.R. n. 495 del 16.12.92, il rilascio dell'autorizzazione in deroga prevista riguardo alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di invalidi.

Allega a questo scopo **certificazione medico-legale dell'A.S.L.** di appartenenza relativa All'accertamento espressamente effettuando nei propri confronti;

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Bitonto, _____

FIRMA _____

Normativa "Contrassegni invalidi"

DA COMPILARE SOLO IN CASO CI SIA IL TUTORE

Art.5 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Rappresentante Legale

Al Comando di Polizia Municipale
Bitonto (BA)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ a _____ residente in _____

alla via _____

DICHIARO

di essere curatore/tutore di _____

nato/a _____ il _____ residente in via _____

_____ tel. _____

avendo effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed essendo a conoscenza:

- 1) che l'uso dell'autorizzazione è personale ai sensi dell'art.188 C.d.S.;
- 2) che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;
- 3) che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, scadenza, ecc.)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 381 Regolamento di Esecuzione, C.d.S. D.P.R. n. 495 del 16.12.92, il rilascio dell'autorizzazione in deroga prevista riguardo alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di invalidi.

Allega a questo scopo **certificazione medico-legale dell'A.S.L.** di appartenenza relativa all'accertamento espressamente effettuato nei propri confronti;

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Bitonto, _____

FIRMA _____